Economisti e teorici di Economia sono in piena discussione circa il fatto che i **Bitcoin** possano, o meno, essere considerati **Unità di scambio** (cioè rispondere ai compiti primari della moneta cosi come la conosciamo noi); è dal lato della *prassi e dei suoi riflessi applicativi* che si sta elaborando una teoria riguardante gli algoritmi applicati dalla **Tecnologia Blockchian**.

In particolare è sul fronte dell'**antiriciclaggio** e della **tassabilità delle operazioni di incrocio tra moneta reale e virtuale**, che si stanno compiendo i primi tentativi di inquadramento delle **cripto-valute**. Su questo terreno l'Italia, e anche l'Unione Europea, svolgono un ruolo pionieristico in quanto si riscontra un'assenza di regolamentazione da parte delle **Banche Centrali**.

La **valuta virtuale**, *ammesso che la si possa considerare* tale, è apparsa per la prima volta in un testo normativo di aggiornamento del **Dlgs.231/07** nell'ambito *degli obblighi di prevenzione del rischio riciclaggio che incombono sugli Intermediari* (Banche, Assicurazioni…)*e sui Professionisti*. In quella sede il **Legislatore italiano** (declinando le nuove regole rinvenienti dalla **IV Direttiva Europea Antiriciclaggio**) ha voluto che al momento dell'acquisto di **Bitcoin** (passaggio da moneta reale a virtuale) dovesse rimanere **traccia reale** di chi investe nell'algoritmo, quindi prima che si immerga nel mondo molto poco tracciabile delle catene digitali ad espansione continua come da tecnologia **blockchain**.

Se è ancora tutto da dimostrare la *funzione monetaria delle cripto-valute*, secondo i **Giudici europei e l'Agenzia delle Entrate** la transazione originaria con cui si acquistano i **bitcoin *è una transazione reale a contenuto economico***.

Dimostrato che le operazioni in valute virtuali godono di un più alto grado di anonimato, l'**Unione Europea** ha inserito nella proposta di modifica della **IV Direttiva Europea antiriciclaggio** nuove misure di contrasto all'uso di valute virtuali per scopo di riciclaggio. In più, a beneficio della certezza del Diritto, viene proposta una definizione di valuta virtuale come *la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una Banca centrale o da Autorità pubbliche, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni/servizi e trasferita/archiviata/negoziata elettronicamente (Dlgs. 231/07).*

La **Normativa Italiana Antiriciclaggio (Dlgs. 231/07 e successive modifiche)** è in anticipo rispetto alle ipotesi di modifica, a livello europeo, della **IV Direttiva Europea Antiriciclaggio**. Ad esempio, tra i Soggetti obbligati (quelli a cui si applicano le *disposizioni antiriciclaggio, come l'adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta*), **le norme italiane comprendono i "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione da valute virtuali in valute aventi corso forzoso".**